

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3196

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(GUZZANTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(FRATTINI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale

*Presentato il 3 ottobre 1995*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, riproduce gli articoli 1, 2, 7, 12 e 14 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

La disposizione recata dall'articolo 1 è finalizzata a fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994.

A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni mutui, entro il limite massimo degli importi

stabiliti per ciascuna regione nella tabella A allegata al presente decreto-legge.

La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle eventuali maggiori esigenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

L'articolo 1, comma 2, prevede rigorosamente che qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate per gli stessi anni 1993 e 1994 in sede di verifica della spesa sanitaria svolta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza in più deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

La ripartizione tra le regioni dell'importo complessivo mutuabile di lire 3.480 miliardi, è stata concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 2 marzo 1995. La predetta ripartizione ha, in primo luogo, compensato i minori introiti per la quota di accesso alla medicina di base rispetto a quelli previsti ed utilizzati in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1993; il residuo importo mutuabile è stato, poi, ripartito per il 70 per cento con riferimento ai disavanzi certificati dalle regioni per l'anno 1993 e per il 30 per cento in relazione alla popolazione residente.

L'articolo 2, al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio per gli anni 1994 e precedenti, introdotte dalla legge n. 724 del 1994, prevede al comma 1 che le regioni autonome possono utilizzare le liquidità disponibili derivanti dai mutui per i ripiani dei disavanzi degli anni 1985-1992, senza alcun vincolo di provenienza e destinazione, nonché utilizzare le eventuali liquidità residuali anche per l'estinzione di partite debitorie afferenti gli anni 1993 e 1994.

Il comma 2, inoltre, prevede la possibilità di completare l'assunzione dei mutui

per il ripiano della spesa sanitaria per gli anni 1987-1991, nelle more del controllo da parte della Corte dei conti.

Con l'articolo 3 del decreto-legge in esame si prevede una accelerazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, anche estendendo a tutte le regioni e province autonome il regime temporale previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, emanato in occasione della alluvione del novembre 1994, leggermente modificato (240 giorni rispetto agli originari 180 giorni).

L'articolo 4 prevede lo stanziamento di una somma, iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'articolo 5 chiarisce che il calcolo per la valutazione degli effetti della riduzione dei prezzi dei prodotti farmaceutici previsto dalla legge collegata alla finanziaria 1995 va effettuato con riferimento non solo al fatturato realizzato mediante vendite in farmacia, ma anche con riferimento alle vendite agli ospedali dei prodotti erogabili dal Servizio sanitario nazionale, con l'ulteriore introduzione di un margine di flessibilità pari al 5 per cento del risparmio atteso.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articolo 1. — *Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.*

L'articolo 1 prevede un intervento finanziario a carico del bilancio statale di complessive lire 3.480 miliardi per fare fronte alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, nei limiti prequantificati per singola regione nell'allegata tabella A, mediante concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti in ragione di due quote uguali di cui la seconda da concedere dopo il 30 settembre 1995.

L'onere a carico del bilancio statale per il rimborso in 20 anni alla Cassa depositi e prestiti delle somme mutate è valutato come segue:

	1996 e seguenti (in miliardi di lire)
Limite del finanziamento .....	3.480
Interessi di preammortamento:	
a) 1 <sup>a</sup> quota: $\frac{3.480}{2} \times 9\% \times \frac{9,5}{12}$ .....	124
b) 2 <sup>a</sup> quota: $\frac{3.480}{2} \times 9\% \times \frac{9,5}{12}$ .....	40
Totale da ammortizzare ...	3.644
Oneri di ammortamento:	
$3.644 \times 0,1095464$ .....	400
Totale oneri ...	400

La copertura dell'onere è prevista nella tabella A della legge finanziaria per l'anno 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 725) nell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, rate ammortamento mutui.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	Disavanzi 1993	Disavanzi 1993 certificati
	<i>(in miliardi di lire)</i>	
Piemonte .....	394	174
Valle d'Aosta .....	-	-
Lombardia .....	522	514
Provincia autonoma Bolzano .....	-	-
Provincia autonoma Trento .....	-	-
Veneto .....	421	425
Friuli-Venezia Giulia .....	155	134
Liguria .....	474	289
Emilia-Romagna .....	577	583
Toscana .....	599	591
Umbria .....	108	114
Marche .....	255	289
Lazio .....	1.107	915
Abruzzo .....	69	55
Molise .....	17	31
Campania .....	749	682
Puglia .....	275	200
Basilicata .....	50	16
Calabria .....	331	380
Sicilia .....	239	561
Sardegna .....	234	228
TOTALE ...	6.576	6.181

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## DISTRIBUZIONE REGIONALE MUTUI

(in miliardi di lire)

REGIONI	Criterio quota di accesso	Criterio disavanzi certificati 1993 (70%)	Criterio pro-capite (30%)	TOTALE	Ripartizione provvisoria Conferenza Stato-Regioni	Differenza
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
Piemonte . . . . .	31	60	71	162	230	- 68
Valle d'Aosta . . . . .	-	-	-	-	-	-
Lombardia . . . . .	56	178	146	380	371	9
Provincia autonoma Bolzano . . . . .	-	-	-	-	-	-
Provincia autonoma Trento . . . . .	-	-	-	-	-	-
Veneto . . . . .	37	147	72	256	246	10
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	9	46	20	75	79	- 4
Liguria . . . . .	15	99	28	142	197	- 55
Emilia-Romagna . . . . .	22	202	64	288	274	14
Toscana . . . . .	27	204	58	289	280	9
Umbria . . . . .	7	40	13	60	55	5
Marche . . . . .	14	100	24	138	120	18
Lazio . . . . .	26	317	83	426	470	44
Abruzzo . . . . .	11	19	21	51	54	3
Molise . . . . .	3	11	5	19	14	5
Campania . . . . .	53	236	92	381	389	8
Puglia . . . . .	34	69	66	169	189	20
Basilicata . . . . .	5	6	10	21	31	- 10
Calabria . . . . .	17	131	34	182	159	23
Sicilia . . . . .	47	194	82	323	207	116
Sardegna . . . . .	12	79	27	118	115	3
TOTALE . . . . .	426	2 138	916	3 480	3 480	

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, e 3 agosto 1995, n. 320.

*Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995.*

**Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese  
del Servizio sanitario nazionale.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali negli anni 1993-1994 e per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, nonché in materia di spesa farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

**ARTICOLO 1.**

*(Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale).*

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica

della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

*(Ripiano debiti U.S.L.).*

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

#### ARTICOLO 3.

*(Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia

sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

## ARTICOLO 4.

(Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo).

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento « randagismo » relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 5.

(Spesa farmaceutica).

1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.

## ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*

GUZZANTI, *Ministro della sanità.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

*(prevista dall'articolo 1, comma 1)*

REGIONI	Importi mutuabili (in miliardi di lire)
Piemonte . . . . .	162
Lombardia . . . . .	380
Veneto . . . . .	256
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	75
Liguria . . . . .	142
Emilia-Romagna . . . . .	288
Toscana . . . . .	289
Umbria . . . . .	60
Marche . . . . .	138
Lazio . . . . .	426
Abruzzo . . . . .	51
Molise . . . . .	19
Campania . . . . .	381
Puglia . . . . .	169
Basilicata . . . . .	21
Calabria . . . . .	182
Sicilia . . . . .	323
Sardegna . . . . .	118
Totale . . . . .	3.480

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-319e  
Lire 500